

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Integrazione dei compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per
l'accertamento dell'invalidità civile, ai sensi della Legge 30.3.1971,
n. 118

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Integrazione dei compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, ai sensi della Legge 30.3.1971, n. 118".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della organica disciplina della materia, ai sensi dello art. 27, lett. b) del D.P.R. 616/77, nonché delle norme di attuazione della Legge 23.12.1978, n. 833, la organizzazione delle Commissioni sanitarie previste dalla Legge 30.3.1971, n. 118 è regolata in conformità dei seguenti articoli.

Art. 2

Le domande per l'accertamento della invalidità civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano esse di prima istanza che di appello alla Commissione regionale, debbono essere definite entro un anno dalla stessa data.

Le domande che perverranno a partire dall'1 luglio 1980 debbono essere definite entro 90 giorni dalla data di ricezione, salvo i casi che potranno richiedere una ulteriore dilazione per comprovate esigenze istruttorie.

Art. 3

Le Commissioni sanitarie provinciali e quella regionale per l'accertamento della invalidità civile sono autorizzate, limitatamente agli anni 1980 e 1981, ad effettuare fino ad otto sedute in eccedenza alle dodici sedute previste dalla legge 11.1.1956, n. 5.

Art. 4

A tutti i componenti le Commissioni per l'accertamento della invalidità civile spetta, a titolo di compenso per prestazione professionale medico-specialistica a privati, un gettone di presenza di L. 5.000 per seduta e di L. 1.000 per ogni accertamento diagnostico definito.

In conseguenza, il gettone di presenza fissato dal D.M. 13.10.1975

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

in L. 5.000 per i sanitari estranei alla pubblica amministrazione e in L. 3.000 per i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni resta inmutato per i primi ed è integrato dell'importo di L. 2.000 per i secondi, mentre il compenso di L. 1.000 per ogni accertamento diagnostico definito viene esteso a tutti i medici componenti la Commissione.

Ai segretari delle Commissioni compete il gettone di presenza di L. 5.000 per seduta, quale compenso del lavoro straordinario prestato per gli adempimenti connessi alla specifica mansione e non diversamente retribuito.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, consistente nella spesa per l'aumento del numero delle sedute delle Commissioni, di cui all'art. 2 della presente legge regionale, e nella spesa per la integrazione e la estensione del gettone di presenza e del compenso per ogni accertamento diagnostico definito, di cui al precedente art. 4, si farà fronte con lo stanziamento di L. 200.000.000 da imputarsi al cap. 03710 "Spesa per l'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi", Art. 81. Legge 833/1978 (F.S.R.)", del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)